

del 29 marzo 2025



## Al vaglio della Corte Costituzionale l'abrogazione del reato di abuso di ufficio

La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con ordinanza 32991/2024 del 21 febbraio 2025, ha rimesso al giudice delle leggi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, entrato in vigore

il 25 agosto 2024), che ha abrogato il reato di abuso di ufficio previsto dall'art. 323 del codice penale.

Il Collegio ha eccepito il dubbio sulla legittimità costituzionale di tale disposizione in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 1, 7, quarto comma, 19 e 65, primo comma, della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU a Merida il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116.

Secondo il collegio rimettente la disposizione censurata potrebbe essere contraria a obblighi sovranazionali rilevanti ai sensi dell'art. 11 o dell'art. 117, primo comma, Cost. con riferimento alla necessità di non lasciare impunte «alcune tipologie di condotte per le quali sussiste un obbligo sovranazionale di penalizzazione, con conseguente violazione del diritto dell'Unione europea che l'Italia è tenuta a rispettare in virtù degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.»).

In particolare, l'art. 19 della Convenzione di Merida, rubricato «abuso d'ufficio», prevede che: «*Ciascuno Stato Parte esamina l'adozione delle misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando l'atto è stato commesso intenzionalmente, al fatto per un pubblico ufficiale di abusare delle proprie funzioni o della sua posizione, ossia di compiere o di astenersi dal compiere, nell'esercizio delle proprie funzioni, un atto in violazione delle leggi al fine di ottenere un indebito vantaggio per se o per un'altra persona o entità.*».

Questa disposizione delinea una nozione di abuso di ufficio omologa a quella prevista dall'abrogato art. 323 cod. pen. e sancisce che, se la penalizzazione delle condotte di «abuse of functions» realizza la «close conformity» con gli obiettivi di tutela della stessa convenzione, l'obbligo di considerare l'introduzione del reato di abuso di ufficio costituisce il livello minimale vincolante per ogni stato contraente.

Secondo il Giudice rimettente, la Corte costituzionale senza operare alcuna scelta di criminalizzazione, potrebbe rimuovere la norma incostituzionale con l'effetto della reviviscenza della norma precedente, posta dallo stesso legislatore, a garanzia e rispetto dell'obbligo sovranazionale di adoperarsi per «mantenere» gli standard di tutela raggiunti nell'efficace prevenzione della corruzione.

Questo obbligo attribuisce alle norme attuative una particolare "forza di resistenza" all'abrogazione, che le sottrae a novazioni legislative non conformi al vincolo posto dalla Convenzione.

L'abrogazione del reato di abuso di ufficio ha, dunque, violato questo specifico obbligo, in quanto non è stata "compensata" dall'adozione di meccanismi, preventivi o repressivi, penali o amministrativi volti a mantenere il medesimo standard di efficacia ed effettività nella prevenzione degli abusi funzionali intenzionalmente posti in essere dagli agenti pubblici ai danni dei cittadini.

Nell'ordinamento penale non vi è, infatti, alcuna norma che consente di sanzionare l'esercizio arbitrario di una funzione pubblica, con prevaricazione a danno "degli altrui diritti", se il fatto non è commesso con violenza o minaccia (concussione) o a fronte della promessa o della dazione di un corrispettivo illecito (corruzione). Secondo la Cassazione, l'abrogazione del reato di abuso di ufficio, «lungi dal bilanciare tra le esigenze costituzionali dell'imparzialità e dell'efficacia dell'azione amministrativa, anche mediante l'ulteriore riduzione dell'ambito dell'incriminazione, ha dato prevalenza incondizionata all'autonomia di amministratori e funzionari nell'esercizio della funzione pubbliche, sacrificando integralmente la tutela dei cittadini contro gli abusi posti in essere dai pubblici agenti intenzionalmente ai loro danni».

Il deficit rispetto agli obiettivi di tutela fissati dagli artt. 19 e 7, quarto comma, della Convenzione di Merida, conseguente all'abolizione del reato di abuso di ufficio, non è stato colmato dall'art. 9, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n.112, che, a decorrere dal 5 luglio 2024, ha introdotto nel codice penale il reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili all'art. 314-bis.

Infatti, la nozione di abuso di ufficio posta dalla Convenzione di Merida riguarda gli abusi della funzione posti in essere intenzionalmente dai pubblici agenti e sulle violazioni intenzionali del dovere di astensione che sugli stessi

grava, al fine di procurarsi indebiti vantaggi mentre la fattispecie del reato di indebita destinazione di danaro o di cose mobili, riferendosi ai C.d. abusi di ufficio distrattivi, si colloca fuori dal perimetro applicativo dell'art. 19 e ricade nell'ambito applicativo dell'art. 17 della Convenzione, dedicato alla « sottrazione, appropriazione indebita, od altro uso illecito di beni da parte di un pubblico ufficiale.

Il legislatore, pertanto, nell'abrogare il reato di abuso di ufficio, ha considerato l'idoneità della disciplina amministrativa vigente a tutelare l'interesse pubblico e non già quello dei cittadini a non essere danneggiati dagli abusi funzionali o dalla mancata astensione dei pubblici agenti che agiscono in conflitto di interesse.

Alla stregua dei rilievi che precedono, il Collegio, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 9 agosto 2024, n. 114, che abroga l'art. 323 cod. pen., in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 1, 7, quarto comma, 19 e 65, primo comma, della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116., disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

---

## Dipendenti Pubblici e attività agricola

Riceviamo ancora richieste di chiarimento in relazione alla possibilità, per i dipendenti pubblici, di attivare una partita iva agricola. Al riguardo siamo in grado di fornire alcuni aggiornamenti giurisprudenziali.

Secondo il Consiglio di Stato, che si è recentemente espresso con ordinanza 2120/2023, l'esercizio dell'attività agricola in forma non professionale non è incompatibile con il principio di esclusività del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Difatti, l'art. 53 d.lgs. n. 165/2001 vieta espressamente ai pubblici impiegati l'esercizio dell'industria e del commercio, ma non anche l'esercizio dell'attività agricola.

Secondo i magistrati amministrativi, la ratio di tale esclusione dal nucleo delle attività incompatibili va ricercata nel contemperamento operato dal legislatore tra il principio di esclusività del rapporto di lavoro del pubblico dipendente con le esigenze, coesenziali alla titolarità di un fondo rustico e peraltro imposte dalla disciplina europea sugli aiuti agli agricoltori (cosiddetta "condizionalità"), di prendersi cura dello stesso (anche a mezzo di terzi incaricati) osservando le ordinarie pratiche agronomiche e di trarne un reddito agrario anche attraverso la trasformazione dei prodotti agricoli.

Pertanto, l'apertura di una partita IVA, *"se strettamente funzionale all'esercizio non professionale dell'attività agricola per il corretto adempimento delle facoltà e degli oneri connessi alla proprietà di un fondo rustico, non può di per sé ritenersi vietata, purché detto esercizio resti limitato e strettamente correlato, quale sua necessaria e ancillare proiezione, al corrispondente assetto dominicale."*

Una diversa interpretazione non sarebbe compatibile con il nucleo essenziale delle prerogative dominicali ed anzi recherebbe vulnus all'effettività del diritto fondamentale di proprietà (art. 42, 2° comma, Cost.) anche nella sua più lata interpretazione che ne ha dato la Corte EDU (in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale n.1 alla Convenzione), perché si tradurrebbe nella imposizione, peraltro senza copertura normativa, di limitazioni ingiustificate all'uso ed al godimento di un bene immobile ed alle sue potenzialità reddituali, in insanabile contrasto, anche sul piano della logica e della ragionevolezza, con ciò che un pubblico dipendente potrebbe normalmente fare con beni immobiliari di diversa natura (ad es. concessione in locazione di un appartamento).

La prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti, invece si attesta su posizioni più rigorose: in tal senso, tra le più recenti, la Corte dei conti, con sentenza n. 15/2023 della Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, che ha affermato che l'esercizio di attività, qualunque essa sia, correlata al possesso e al concreto utilizzo della partita IVA, deve ritenersi preclusa.

Ad avviso dei giudici contabili, infatti, che per lo svolgimento di attività occasionale non c'è alcun bisogno di procedere all'apertura della partita IVA. L'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, infatti, prevede espressamente che *"i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto"*. Tale disposizione appare idonea, secondo i giudici contabili, a individuare, per il tramite della dichiarazione di apertura della partita IVA, una chiara volontà del dichiarante di procedere a svolgere, in forma continuativa, una determinata attività d'impresa o professionale.

Si segnala, infine, la sentenza della Corte di Cassazione civile n. 27420/2020, che partendo dalla lettura combinata e complessiva dell'art. 53 TUPI con l'art. 60 D.P.R. n. 3/1957, afferma con riferimento alle attività assolutamente incompatibili (ossia l'esercizio di commercio, industria e professione) che la previsione, dal punto di vista oggettivo, è ampia e tale da includere tutte le attività che presentino i caratteri della abitualità e professionalità idonee a disperdere all'esterno le energie lavorative del dipendente e ciò al fine di preservare queste ultime e tutelare il buon andamento della P.A. che risulterebbe turbato dall'espletamento da parte dei propri dipendenti di attività imprenditoriali caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto.

Conseguentemente, l'orientamento di quella parte della giurisprudenza secondo cui l'attività agricola non rientrerebbe tra le attività automaticamente incompatibili non tiene conto di quella che era la struttura economico-sociale del Paese negli anni '50, nei quali fu emanato il D.P.R. n.3/1957, ove quasi ogni famiglia, a vario titolo, era implicata nell'agricoltura, sicché se tale attività fosse stata inserita, per via interpretativa, tra quelle incompatibili ne sarebbe derivata l'esclusione dall'impiego statale della maggior parte dei cittadini.

Soprattutto non tiene conto di quella che è stata l'evoluzione dell'attività agricola sia attraverso la L. 9 maggio 1975, n. 153, "Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura", secondo la quale (art. 12) "la qualifica di imprenditore agricolo principale va riconosciuta a chi dedichi all'attività agricola almeno 2/3 del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dall'attività medesima almeno i 2/3 del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale" sia attraverso l'adeguamento di tale attività alle strutture societarie già presenti nel nostro ordinamento, così che l'imprenditore agricolo può essere anche una società, sia di persone che di capitali, oltre che cooperative.

In questo caso l'impresa agricola resta comunque un'impresa commerciale ma qualora in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2135 c.c., otterrà lo status di agricola e in quanto tale non sarà assoggettata al fallimento e alle altre procedure concorsuali (ex art. 2221 c.c.) né obbligata alla tenuta delle scritture contabili (ex art. 2136 c.c.).

---

### **Accenti IRPEF: sarà eliminata la penalizzazione**

Il Ministero dell'Economia ha reso noto che si interverrà in via normativa per consentire l'applicazione delle vecchie aliquote 2023 ed evitare penalizzazioni nel pagamento degli accenti d'imposta 2025.

Si tratta di una risposta alla denuncia dei sindacati sul meccanismo di legge che penalizzava molti contribuenti chiedendo loro di pagare un acconto su imposte, in base alle vecchie aliquote e non più effettivamente dovute.

Secondo la normativa vigente, spiega il MEF, l'applicazione delle aliquote 2023 sarebbe scattata nei casi in cui fosse risultata superiore a 51,65 euro la differenza tra imposta per il 2024 e detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto, e sempre calcolando il tutto in base alla normativa applicabile al periodo d'imposta 2024. Ad ogni modo, un imminente intervento normativo eviterà ogni dubbio e rischio di penalizzazione disponendo che per gli accenti 2025 si utilizzino le aliquote IRPEF correnti.

La modifica arriverà in tempo per gli adempimenti legati alla dichiarazione dei redditi e alle scadenze per il versamento del primo acconto.

---

### **Detrazione cessione del quinto dello stipendio**

Un nostro lettore, avendo in corso una cessione del quinto dello stipendio ci chiede se sia possibile detrarre una parte delle spese in dichiarazione dei redditi.

In merito alla possibilità di detrarre parte delle spese in dichiarazione dei redditi, è necessario prima distinguere tra le diverse componenti dei costi sostenuti.

Si possono ad esempio detrarre le polizze obbligatorie a copertura del rischio vita e, in alcuni casi, del rischio impiego, stipulate ai fini della cessione del quinto. I premi pagati per l'assicurazione sulla vita sono detraibili nella misura del 19%, con un limite massimo di spesa di 530 euro (complessivo per tutte le polizze vita accese dallo stesso contribuente).

Per beneficiare della detrazione del premio assicurativo, bisogna conservare e presentare il contratto di finanziamento e le ricevute di pagamento dei premi assicurativi. Inoltre, è necessario che il contribuente sia il contraente della polizza o che lo sia un soggetto fiscalmente a suo carico.

Gli interessi passivi pagati per la cessione del quinto non sono invece detraibili fiscalmente. E neppure altre spese accessorie legate alla cessione del quinto, come ad esempio le commissioni bancarie o le spese di istruttoria.

L'OK CAF SIULP è a disposizione per una corretta compilazione della dichiarazione dei redditi e per assicurarsi di beneficiare di tutte le detrazioni spettanti.

---

### **Whistleblowing non utilizzabile per questioni personali o per meri conflitti con superiori o colleghi di lavoro**

L'istituto del whistleblowing risponde all'esigenza di favorire l'emersione degli atti illeciti presenti nelle organizzazioni in cui si sviluppano i rapporti di lavoro, nella prospettiva di promuovere forme più incisive di contrasto alla corruzione. In tale ambito, il dipendente che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in occasione del rapporto di lavoro gode di un particolare status, la cui "ratio" è di mettere l'autore della segnalazione al riparo da ritorsioni e ricadute negative sul piano lavorativo.

Sono, tuttavia, escluse da questo contesto le denunce utilizzate per ragioni personali o per altre contestazioni del dipendente relative al suo contratto di lavoro o ai rapporti con i superiori gerarchici.

Detto principio è enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 1880/2025 che ha definito il giudizio relativo alla impugnazione della sanzione di sei mesi di sospensione irrogata nei confronti di un dipendente pubblico che, abusando del proprio ufficio, ha promosso due esposti contro un dirigente per fatti rivelatisi privi di fondamento.

La pretesa del lavoratore è stata rigettata nei due gradi di merito e la Corte d'appello aveva accertato che la presentazione degli esposti si collegava a un interesse personale del dipendente.

La Cassazione ha confermato la pronuncia resa in appello osservando che dallo speciale regime di tutela di cui gode il whistleblower esulano le segnalazioni che riguardano la sfera individuale del lavoratore, nel senso che sono state presentate per un interesse personale, incluse le rivendicazioni attinenti al proprio rapporto di lavoro e ai rapporti con i superiori gerarchici.

---

### **Responsabilità civile del guidatore per i passeggeri che non hanno le cinture**

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46566/2024, ha chiarito e precisato i doveri di vigilanza e prudenza cui è tenuto il conducente di un veicolo nei confronti dei passeggeri trasportati. Il giudice di merito, in relazione a incidente stradale, aveva sentenziato l'assoluzione del conducente dal reato di omicidio colposo (art. 589 del c.p.), per la cintura non indossata dal passeggero trasportato, ritenendo che il fatto non costituisse reato.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma affermando il principio che *"il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutare il trasporto e ad omettere l'intrapresa marcia (Sez. 4 n. 39136 del 27/09/2022) e ciò a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura (ex plurimis, Sez. 4 n. 32877/2020 Rv. 280162 - 01 ed ancora Sez. 4, n. 9904/1996, Rv. 206266 - 01; Sez. 4, n. 9311 del 29/1/2003, Sulejmani, Rv. 224320)"*.

In altre parole, il conducente ha il dovere, in base alle regole di diligenza e prudenza, di assicurarsi che tutti i passeggeri indossino le cinture di sicurezza. In caso di rifiuto, il conducente deve astenersi dal trasporto o dalla messa in marcia del veicolo. Questo obbligo è indipendente dalle responsabilità sanzionatorie dirette dei passeggeri. Per tali ragioni, la Corte di legittimità ha ritenuto erronea la motivazione del Tribunale, che aveva escluso la responsabilità a causa dell'assenza di segnali acustici per le cinture posteriori e della difficoltà di controllare continuamente i passeggeri.

In sintesi, la Corte di Cassazione ha ribadito che, a livello penale, il conducente ha il dovere di garantire il rispetto dell'obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dei passeggeri. La mancata vigilanza su tale obbligo lo rende responsabile del reato di lesioni personali colpose o di omicidio colposo, oltre a obbligarlo al risarcimento dei danni derivanti dal mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza.

---

### **Adesione senza vincoli alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali**

Con la riforma della Gestione credito INPS, dal 12 gennaio 2025, pensionati ed ex dipendenti pubblici possono aderire alla Gestione credito senza più scadenze, accedendo a prestazioni agevolate di tipo creditizio e sociale. Si tratta di un'importante novità rispetto al passato, quando l'iscrizione era soggetta a finestre temporali specifiche.

La nuova normativa introduce la definitività dell'adesione, rendendola irrevocabile una volta esercitata.

L'adesione è consentita a:

- pensionati ex dipendenti pubblici che percepiscono trattamenti pensionistici erogati dalla Gestione dipendenti pubblici dell'INPS e che non hanno già aderito in passato;
- pensionati di enti pubblici che percepiscono trattamenti pensionistici da enti o casse previdenziali diverse dalla Gestione dipendenti pubblici;
- sottufficiali e ufficiali in ausiliaria prossimi al pensionamento;
- dipendenti pubblici attivi non iscritti alle casse pensionistiche della Gestione dipendenti pubblici.

Non possono invece aderire i titolari di pensione ai superstiti, i pensionati di enti privati o soggetti con contribuzione esclusiva alla Gestione separata e chi ha prestato attività in qualità di collaboratore presso enti pubblici.

L'adesione si effettua accedendo al portale INPS tramite SPID, CIE o CNS, utilizzando il servizio "Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali".

I pensionandi devono presentare la richiesta entro l'ultimo giorno di servizio, per ottenere la continuità dell'iscrizione e avere subito i benefici senza dover attendere 12 mesi.

In particolare, i dipendenti pubblici che andranno in pensione con APE Sociale, procedure di esodo o contratti di espansione devono richiedere l'adesione prima della cessazione del servizio, per evitare interruzioni nei diritti previdenziali.

L'adesione alla Gestione credito comporta un obbligo contributivo specifico, che varia in base alla categoria.

Per i dipendenti è prevista una trattenuta dello 0,35% sulla retribuzione contributiva e pensionabile, versata dal datore di lavoro con diritto di rivalsa, mentre per i pensionati la trattenuta è dello 0,15% sull'importo lordo della pensione, compresa quella minima.

In caso di pensionati con più trattamenti, la trattenuta avviene solo sulla pensione diretta derivante dall'attività di dipendente pubblico. Il contributo, una volta versato, non è rimborsabile, anche se l'iscritto non usufruisce delle prestazioni.

Per tutti i dettagli operativi, è possibile consultare il portale INPS e la [Circolare n. 49 del 3 marzo 2025](#).

## Calcolo del periodo di comporto e possibilità di conversione in ferie dell'assenza per malattia

Nel precedente numero di questo notiziario abbiamo affrontato il problema del calcolo del periodo di comporto in caso di assenza frazionata per malattia, evidenziando la decisione della sezione lavoro del Tribunale di Bologna (sentenza R.G. n.976/2024), pronunciata in merito al controverso superamento da parte di un dipendente privato del limite costituito dal periodo di comporto. I Giudici bolognesi avevano affrontato la questione della considerazione o meno, nel conteggio dei giorni di malattia ai fini del calcolo totale del periodo di comporto, dei giorni festivi che intervallavano le diverse ma sostanzialmente collegate richieste di malattia.

In relazione a quanto riportato nell'articolo, un nostro lettore ci chiede se il dipendente che abbia fatto numerose assenze dal lavoro e che tema, perciò, di essere licenziato per superamento del periodo di comporto, possa chiedere di essere messo in ferie proprio per evitare l'intero decorso del periodo di comporto sfruttando le ferie eventualmente residue e sostituendo, così, la causale malattia con quella delle ferie.

Secondo l'indirizzo espresso dalla Cassazione (ordinanza n. 582/2024) il dipendente ha il diritto di sostituire la ragione della propria assenza dal lavoro per "malattia" con giorni per "ferie".

Ad avviso dei Giudici di legittimità, infatti, vige nel nostro ordinamento il principio di conversione delle cause di assenza dal lavoro, che rende possibile il mutamento del titolo dell'assenza stessa, anche se già in corso, in altro motivo che presupponga una diversa giustificazione.

La Suprema Corte ha anche evidenziato come il principio di conversione delle cause di assenza dal lavoro sia stato introdotto dalla giurisprudenza fin dalla sentenza n. 616/1987 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2109 del codice civile, nella parte in cui non prevede che la malattia occorsa durante le ferie possa interrompere il conteggio.

Questo principio si applica a tutte le varie situazioni di sospensione dell'obbligo lavorativo.

Tuttavia, secondo i giudici di piazza Cavour, spetta, comunque, al datore di lavoro il potere di stabilire la collocazione temporale delle ferie nell'ambito annuale, pur dovendo tenere in considerazione la posizione di quest'ultimo (Cassazione sentenza 20 gennaio 2025, n. 1373).

In definitiva, il datore di lavoro è tenuto - a fronte di una simile richiesta da parte del dipendente - ad una valutazione adeguata alla posizione dello stesso, proprio perché esposto alla perdita del posto di lavoro con la scadenza del comporto. Tuttavia, un tale obbligo del datore di lavoro non è ragionevolmente configurabile qualora il lavoratore abbia la possibilità di fruire e beneficiare di regolamentazioni legali o contrattuali che gli consentano di evitare la risoluzione del rapporto per superamento del periodo di comporto e, in particolare, quando le parti sociali abbiano convenuto e previsto, a tale fine, il collocamento in aspettativa, seppur non retribuita (cfr. Cass. n.7566/2020; Cass. n. 8834/2017; Cass. n. 6143/2005; Cass. n. 21385/2004).

**SAGIFIN**  
MEDIAZIONE CREDITIZIA

**FINO AL  
30 APRILE  
2025**

**NUOVO IMPORTO CON  
SUPER 0%  
TASSO**

**Scopri**

**tratto da:** \*Siulp Collegamento Flash numero 13/2025 del 29 Marzo 2025

\*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia  
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 - email: nazionale@siulp.it  
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123